COME FARE PER

VASCO VANZINI

PREVENZIONE INCENDI
MINICODICE

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO D'INCENDIO AI SENSI DEL D.M. 3 SETTEMBRE 2021

PRONTO GRAFILL
Clicca e richiedi di essere contattato per **informazioni** e **promozioni**

WEBAPP INCLUSA
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

GRAFILL

Vasco Vanzini

MINICODICE DI PREVENZIONE INCENDI

GUIDA RAGIONATA ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO D'INCENDIO AI SENSI DEL D.M. 3 SETTEMBRE 2021

Ed. I (07-2022)

ISBN 13 978-88-277-0344-1
EAN 9 788827 7 03441

Collana **COME FARE PER** (101)

Licenza d'uso da leggere attentamente
prima di attivare la WebApp o il Software incluso
Usa un QR Code Reader
oppure collegati al link https://grafill.it/licenza

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su https://www.supporto.grafill.it

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet http://www.grafill.it – E-Mail grafill@grafill.it

CONTATTI IMMEDIATI **Pronto GRAFILL** Tel. 091 6823069 | **Chiamami** chiamami.grafill.it | **Whatsapp** grafill.it/whatsapp | **Messenger** grafill.it/messenger | **Telegram** grafill.it/telegram

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.
Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

INTRODUZIONE ..... p. 5

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO ..... ″ 7
- **1.1.** La normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro (dal D.P.R. n. 547/1955 al D.Lgs. n. 626/1994) ..... ″ 7
- **1.2.** Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ..... ″ 8
- **1.3.** Il D.M. 10 marzo 1998 ..... ″ 10
- **1.4.** I tre decreti di superamento del 10 marzo 1998 ..... ″ 11
- **1.5.** La normativa di prevenzione incendi ..... ″ 15
  - **1.5.1.** Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ..... ″ 15
  - **1.5.2.** Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ..... ″ 16
- **1.6.** Il "progetto" Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) ..... ″ 17
- **1.7.** La struttura del Codice ..... ″ 18
- **1.8.** Le Regole tecniche verticali (RTV) ..... ″ 19
- **1.9.** La fine del doppio binario (D.M. 12 aprile 2019) ..... ″ 20
- **1.10.** Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18 ottobre 2019) ..... ″ 21
- **1.11.** Il decreto di allineamento delle Regole tecniche verticali (D.M. 14 febbraio 2020) e le Regole tecniche verticali successive. ″ 22
- **1.12.** Il D.M. 3 settembre 2021 (*Decreto minicodice*) ..... ″ 22
- **1.13.** La Guida commentata all'applicazione del D.M. 3 settembre 2021 (*Decreto minicodice*) ..... ″ 27

2. GLOSSARIO DEI TERMINI E DELLE DEFINIZIONI ..... ″ 28
- **2.1.** Premessa ..... ″ 28

3. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO ..... ″ 37
- **3.1.** Campo di applicazione ..... ″ 37
- **3.2.** Termini e definizioni ..... ″ 39

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

3.3. Valutazione del rischio di incendio ..... p. 39
3.4. Strategia antincendio ..... ″ 41
3.4.1. Compartimentazione ..... ″ 42
3.4.2. Esodo ..... ″ 44
3.4.2.1. Caratteristiche del sistema d'esodo ..... ″ 45
3.4.2.2. Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo ..... ″ 46
3.4.2.3. Progettazione del sistema d'esodo ..... ″ 47
3.5. Gestione della sicurezza antincendio (GSA) ..... ″ 55
3.6. Controllo dell'incendio ..... ″ 57
3.7. Rivelazione ed allarme ..... ″ 58
3.8. Controllo di fumi e calore ..... ″ 59
3.9. Operatività antincendio ..... ″ 61
3.10. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio ..... ″ 61

4. CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP ..... ″ 63
4.1. Contenuti della WebApp ..... ″ 63
4.2. Requisiti hardware e software ..... ″ 64
4.3. Attivazione della WebApp ..... ″ 64

INTRODUZIONE

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 settembre 2021, recante «*Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8*1».

Il D.M. 3 settembre 2021, detto anche "*Decreto minicodice*" è di fondamentale importanza, anche perché dal 29 ottobre 2022, con la sua entrata in vigore, ad un anno dalla pubblicazione, verrà definitivamente abrogato il D.M. 10 marzo 1998, recante «*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*», decreto storico, che ha segnato un'epoca: la seconda rivoluzione della prevenzione incendi, l'età di mezzo, compresa fra la Legge n. 818/1984, quella del NOP (Nulla Osta Provvisorio) e il D.M. 3 agosto 2015: il Codice di prevenzione incendi.

Il *minicodice* rappresenterà la guida per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio, ai fini antincendio, delle attività lavorative classificate a basso rischio d'incendio, sia che non siano comprese nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 (es. bar), sia che non rientrino nei limiti di assoggettabilità previsti dal decreto stesso, le cosiddette "*attività sottosoglia*" (es. attività commerciali con superficie < 400 m^2), per le quali non siano state emanate Regole tecniche verticali di prevenzione incendi.

È quindi centrale comprendere, chiaramente, quale sia il campo di applicazione di questo nuovo provvedimento normativo, che sarà molto utilizzato nei prossimi anni, in quanto, oltre ad essere rivolto ad un numero considerevole di attività, la determinazione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali, finalizzate alla riduzione del rischio di incendio individuate dal *minicodice*, potranno costituire parte specifica del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*» (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).

Il D.M. 3 settembre 2021 rappresenta un ponte di collegamento fra il D.Lgs. n. 81/2008, quindi la sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro e il Codice di prevenzione incendi, del quale utilizza il linguaggio, i contenuti e l'approccio metodologico.

Attualmente è in corso un cambiamento epocale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi. Scopo della presente opera, è quello di costituire una guida rapida,

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

ma efficace, alla progettazione dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio, mediante l'utilizzo del *minicodice*, ma per fare questo, è necessario partire da là ove tale percorso è cominciato.

L'Autore

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1.1. La normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro (dal D.P.R. n. 547/1955 al D.Lgs. n. 626/1994)

Nell'ordinamento italiano, per sicurezza sul lavoro, si intende l'insieme delle misure preventive e protettive da adottare con continuità, al fine di rendere sicuri e salubri tutti i luoghi di lavoro, in modo da evitare o ridurre al minimo possibile, l'esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all'attività lavorativa, quindi anche il rischio incendio, riducendo o eliminando gli infortuni e le malattie professionali.

I datori di lavoro hanno il dovere di valutare i rischi, organizzare la gestione della sicurezza nell'attività, adottare le misure mitigative del rischio, attuare tutti i provvedimenti richiesti e assicurare così la sicurezza dei propri dipendenti.

Una legislazione specifica in tal senso, ha preso corpo, in Italia, negli anni del dopoguerra e della prima industrializzazione del Paese. Con il D.P.R. n. 547, recante «*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*» e il D.P.R. 164, entrambi emanati nel 1955 furono regolamentati, rispettivamente, la sicurezza antinfortunistica nelle aziende e nei cantieri temporanei e mobili edili, e con il D.P.R. n. 303/1956, l'igiene del lavoro. Si trattava di decreti basati sul metodo prescrittivo, impostati secondo una concezione tecnica e meccanica del lavoro: la sicurezza veniva considerata un problema, e come tale veniva risolto, dettando con precisione tutte le condizioni che dovevano essere rigorosamente rispettate.

Nel 1994, in Italia, la svolta nel modo di concepire la salute e la sicurezza del lavoro, con l'emanazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, che ha recepito diverse importanti direttive europee, tra cui la 89/391/CEE, recante «*Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro*».

La sicurezza sul lavoro nel nostro Paese abbandonava così l'approccio prescrittivo adottato fino ad allora, facendo propri i concetti europei di valutazione del rischio (che deve essere sempre effettuata, a monte di qualsiasi procedura da attuare o di ogni provvedimento da adottare), organizzazione e gestione della sicurezza, informazione e formazione da erogare ai lavoratori.

Il D.Lgs. n. 626/1994 è stato successivamente integrato da diversi provvedimenti legislativi, fra cui il D.Lgs. n. 242/1996, il D.Lgs. n. 494/1996 (sui cantieri edili) e il D.Lgs. n. 493/1996 (riferito alla segnaletica di sicurezza) che davano attuazione alle otto diret-

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

tive particolari previste dall'articolo 16 della Direttiva 89/391/CEE, che hanno finito con il rendere dispersive le tematiche trattate.

Rilevata quindi la necessità di riordinare tutti i provvedimenti normativi emanati, regolamentanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, è stata successivamente emanata la Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*» (G.U. n. 185 del 10 agosto 2007) con la quale il Parlamento delegava il Governo ad accorpare, armonizzare e abrogare, ove necessario, i decreti prescrittivi relativi, che risultavano essere ormai superati, pur non essendo stati ancora abrogati.

1.2. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*», pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008, provvedimento normativo attualmente in vigore, ha dunque riformato, riunito e armonizzato le indicazioni dettate dalle numerose precedenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, adeguando la normativa relativa, all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, anche abrogando i vecchi decreti prescrittivi. La struttura del D.Lgs. n. 81/2008 è suddivisa nei seguenti titoli:

- **Titolo I – *Principi comuni*** (Disposizioni generali, Sistema istituzionale, Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, Disposizioni penali);
- **Titolo II – *Luoghi di lavoro*** (Disposizioni generali, Sanzioni);
- **Titolo III – *Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale*** (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche);
- **Titolo IV – *Cantieri temporanei o mobili*** (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni);
- **Titolo V – *Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro*** (Disposizioni generali, Sanzioni);
- **Titolo VI – *Movimentazione manuale dei carichi*** (Disposizioni generali, Sanzioni);
- **Titolo VII – *Attrezzature munite di videoterminali*** (Disposizioni generali, Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, Sanzioni);
- **Titolo VIII – *Agenti fisici*** (Disposizioni generali, Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, Sanzioni);
- **Titolo IX – *Sostanze pericolose*** (Protezione da agenti chimici, Protezione da agenti cancerogeni e mutageni, Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, Sanzioni);

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

GLOSSARIO DEI TERMINI E DELLE DEFINIZIONI

2.1. Premessa

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi utilizzati, tratti dal Codice di prevenzione incendi, dal D.Lgs. n. 81/2008 e dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 46 dello stesso. Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto a fianco della definizione il riferimento alla norma e al paragrafo relativo. Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

A

- **Affollamento** (D.M. 3/08/2015; G.1.9 punto 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (D.M. 3/08/2015; G.1.7 punto 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

  Nota – L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.

C

- **Capacità di compartimentazione in caso d'incendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.12 punto 3): attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.
- **Carico di incendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.12 punto 4): potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

- **Carico d'incendio specifico (q_f)** (D.M. 3/08/2015; G.1.12 punto 5): carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m^2.
- **Carico d'incendio specifico di progetto (q_{fd})** (D.M. 3/08/2015; G.1.12 punto 6): carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione in esso presenti.
- **Classe di resistenza al fuoco** (D.M. 3/08/2015; G.1.12 punto 7): intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.
- **Compartimento antincendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.8 punto 3): parte dell'opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l'intera opera da costruzione.
- **Controllo periodico** (D.M. 3/09/2021 articolo 1 lettera *d)*): operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
- **Corridoio cieco o percorso unidirezionale** (D.M. 3/08/2015; G.1.9 punto 15): porzione di via d'esodo da cui è possibile l'esodo in un'unica direzione.

D

- **Datore di lavoro** (D.Lgs. n. 81/2008, articolo 2, comma 1, lettera *b)*): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

F

- **Filtro** (D.M. 3/08/2015; G.1.8 punto 4): compartimento antincendio nel quale la probabilità di avvio e sviluppo dell'incendio sia resa trascurabile, in particolare

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO

Di seguito, si riporta il testo dell'allegato al *Decreto minicodice*, con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

3.1. Campo di applicazione

1. Il presente allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio.

2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;

Nota – Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Nota – Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.

b) con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m^2;

c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

Nota – Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende $q_f > 900$ MJ/m^2.

e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Commento: restano esclusi dall'applicazione del *minicodice* i cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e i luoghi di lavoro non rientranti nella definizione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo stesso ovvero i mezzi di trasporto, le industrie estrattive, i pescherecci e i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. Saranno da trattare, invece, oltre le attività che non raggiungono i limiti di assoggettabilità previste dal D.P.R.

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

n. 151/2011 (cosiddette sottosoglia), anche quelle che non sono mai state comprese in tale elenco come le attività di ristorazione, le gelaterie, le pizzerie anche d'asporto, le attività artigianali, di noleggio, i laboratori, gli ambulatori veterinari, gli studi professionali, legali, notarili, di commercialisti e di consulenza, i centri estetici e di ricerca, gli internet point, i bar, gli istituti bancari, le agenzie viaggi, immobiliari, assicurative, di marketing, di pratiche auto, i circoli sportivi, ricreativi e culturali, le case d'asta, le redazioni giornalistiche, le sedi di società, le scuole guida, di cucina e di ballo, le aziende galvaniche, le cantine vinicole o sociali, ecc..
Nell'allegato al D.P.R. n. 151/2011, sono individuate le 80 attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco; buona parte di queste sono classificabili come luoghi di lavoro e presentano ben definiti limiti di assoggettabilità determinati da numero di occupanti, quantità dei materiali o delle sostanze pericolose, dimensioni, ecc. Ai fini dell'applicazione del *minicodice*, le attività lavorative, oltre a non raggiungere i limiti fissati dal D.P.R. n. 151/2011, non devono superare le soglie indicate nel presente paragrafo (affollamento > 100 occupanti, superficie lorda complessiva > 1000 m^2, piani a quota < -5 m o > 24 m, carico d'incendio specifico q_f > 900 MJ/m^2, non si devono detenere o trattare sostanze o miscele pericolose in quantità significative, e non si devono effettuare lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio), e non devono essere dotate di regole tecniche cosiddette verticali.
Si osserva che la valutazione riguardo alle lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (requisiti aggiuntivi lettere *e)* ed *f)*), non sono quantificate, né meglio specificate, e andranno quindi attentamente valutate in ordine all'effettuazione della valutazione del rischio. Qualora la valutazione conduca alla determinazione di un luogo di lavoro a rischio d'incendio non basso, si potrà fare riferimento al Codice di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 3 agosto 2015 integrato.
La Figura 3.1 tiene conto di queste indicazioni e individua il percorso logico da cui discerne il disposto normativo applicabile nel caso di attività lavorative che non sono comprese o che non raggiungono i limiti di assoggettabilità indicati nel D.P.R. n. 151/2011 (dette attività sottosoglia).
Nel caso di attività lavorativa non soggetta, non dotata di regola tecnica di prevenzione incendi e classificabile a basso rischio d'incendio troverà applicazione l'articolo 3, comma 2, del D.M. 3 settembre 2021, mentre nel caso di attività lavorativa non soggetta, non dotata di regola tecnica di prevenzione incendi e non classificabile a basso rischio d'incendio troverà applicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 3 settembre 2021, il D.M. 3 agosto 2015, il Codice di prevenzione incendi. È comunque prevista dall'articolo 3, comma 4, la possibilità di applicare il Codice volontariamente anche nel caso di attività per le quali è applicabile il *minicodice*. Qualora, invece, l'attività lavorativa non soggetta sia dotata di Regola tecnica verticale di prevenzione incendi, non si potrà applicare il *minicodice*, ma si applicherà tale regola tecnica, o, in alternativa, il Codice di prevenzione incendi.

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

4.1. Contenuti della WebApp

La **WebApp inclusa** consente di accedere ad una banca dati con motore di ricerca che riporta i seguenti contenuti:

- **Normativa di riferimento**;
- **Circolari ministeriali**;
- **Chiarimenti**;
- **Linee guida**;
- **Modulistica Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco**:
  - MOD. PIN 1-2018 VALUTAZIONE PROGETTO
  - MOD. PIN 2-2018 SCIA
  - MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
  - MOD. PIN 2.2-2018 CERT. REI
  - MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
  - MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
  - MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
  - MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
  - MOD. PIN 2 GPL-2018 SCIA
  - MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
  - MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
  - DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
  - MOD. PIN 3-2018 RINNOVO PERIODICO
  - MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
  - MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
  - MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
  - MOD. PIN 4-2018 DEROGA
  - MOD. PIN 5-2018 RICHIESTA N.O.F.
  - MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA
  - MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
  - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco
  - Richiesta di benestare per i sipari di sicurezza
  - Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

- Richiesta omologazione estintori portatili
- Rinnovo omologazione estintori portatili
- Certificato di prova estintori portatili
- Rapporto di prova estintori portatili

– **Glossario dei termini e delle definizioni**.

4.2. Requisiti hardware e software

– Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
– Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
– Software per la gestione di documenti Office e PDF.

4.3. Attivazione della WebApp

– Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0344_1.php

– Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
– Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
– Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
– Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
– Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla relativa immagine di copertina presente nello scaffale **Le mie App**.

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

PRONTO
GRAFILL